

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2246

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CURTI

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero

Presentata il 14 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’istituzione del Parco nazionale del Monte Conero si colloca in un quadro di potenziamento delle politiche di tutela ambientale, di promozione del patrimonio paesaggistico e di valorizzazione di quello naturalistico, nel solco dei principi sanciti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette. Il Parco regionale del Conero, istituito con la legge regionale 23 aprile 1987, n. 21, di seguito denominato « Parco regionale », rappresenta la prima area protetta nella regione Marche, configurandosi quale modello di gestione e conservazione della biodiversità, nonché di promozione dello sviluppo sostenibile nel territorio compreso tra i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo. Successivamente, la gestione del Parco regionale ha subito una significativa evoluzione con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, che ha disposto la trasformazione dell’originario consorzio volontario in Ente parco, garantendo un’articolazione gestionale più

efficace e coerente con le finalità istituzionali della protezione ambientale. L’attuale perimetrazione del Parco regionale e la relativa zonizzazione, definite attraverso il piano approvato con le deliberazioni del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell’8 febbraio 2010, hanno consentito di armonizzare le previsioni di tutela e la normativa nazionale, segnatamente con le disposizioni della citata legge n. 394 del 1991. L’area in esame si estende per una superficie terrestre di circa 6.000 ettari, articolandosi su un ambito territoriale che interessa i quattro comuni sopra menzionati con le seguenti percentuali: Ancona per il 54 per cento, Camerano per il 10 per cento, Sirolo per il 20 per cento e Numana per il 16 per cento. Il Parco regionale si sviluppa lungo una direttrice nord-orientale per circa venti chilometri, raggiungendo la sua massima estensione in corrispondenza del Monte Conero (572 metri sul livello del mare), connotato da una morfologia unica lungo l’intero li-

torale adriatico, caratterizzata da una falesia calcarea a picco sul mare. Oltre alla componente terrestre, il Parco regionale comprende, dal 2010, la gestione dei siti marini della rete Natura 2000, la cui estensione si spinge fino alla batimetrica dei sei metri sotto il livello del mare, in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 220 del 9 febbraio 2010. Questi *habitat* rivestono un interesse scientifico e conservazionistico di rilievo europeo, ospitando una varietà di specie ittiche, invertebrati e cetacei tutelati dalle direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale di settore. La rilevanza naturalistica del territorio si manifesta nella presenza di tre siti di interesse comunitario (SIC) e di una zona di protezione speciale (ZPS), riconosciuti nell'ambito della rete Natura 2000, che comprendono:

SIC « Costa tra Ancona e Portonovo », IT 5320005;

SIC « Portonovo e Falesia Calcarea a mare », IT5320006;

SIC « Monte Conero », IT5320007;

ZPS « Monte Conero », IT5320015.

L'importanza di questi siti è stata ulteriormente riconosciuta dalle disposizioni della Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030, adottata dalla Commissione europea nel maggio 2020. L'area assume altresì un ruolo strategico nella migrazione dei rapaci, costituendo il secondo sito più importante in Italia dopo lo Stretto di Messina, oltre ad accogliere specie ornitologiche di interesse conservazionistico, quali il gabbiano reale mediterraneo (*Larus michahellis*), il rondone pallido (*Apus pallidus*) e il rondone maggiore (*Apus melba*).

L'ambito vegetazionale del Parco regionale è caratterizzato da un elevato grado di eterogeneità, con fitocenosi rappresentative della macchia mediterranea sui versanti più esposti e di boschi a caducifoglie nelle aree collinari, dove sono presenti formazioni appartenenti agli ordini *Quercetalia pubescentipetraeae* e *Asparago acutifolii-*

Ostryetum carpinifoliae. Significativa è anche la componente faunistica terrestre, con la presenza di numerosi mammiferi tutelati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, tra cui il pipistrello di Savi, il vespertilio di Natterer e la nottola di Leisler. L'elevato valore scientifico del Monte Conero è attestato altresì dalla presenza di due *Global Boundary Stratotype Section and Point* (GSSP), siti geologici di rilevanza mondiale censiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che confermano la straordinarietà del patrimonio geomorfologico dell'area. Dal punto di vista storico e culturale, il territorio del Parco regionale comprende antichi borghi, tra cui Numana, Sirolo e Massignano, custodi di un ricco patrimonio archeologico risalente all'età picena (IX-IV secolo a.C.), documentato presso l'*Antiquarium* di Numana e il Museo nazionale delle Marche di Ancona. Alla luce di tali evidenze, appare indifferibile la trasformazione del Parco regionale in Parco nazionale, al fine di assicurare una protezione più stringente e migliorarne la piena competenza nella gestione del territorio, in un'ottica di integrazione tra tutela ambientale, sviluppo socioeconomico e valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e culturali dell'area. L'istituzione del Parco nazionale del Monte Conero consentirebbe di razionalizzare l'assetto gestionale, con evidenti benefici in termini di semplificazione amministrativa, ottimizzazione delle risorse finanziarie, pianificazione e attuazione di investimenti di ampia portata. Di conseguenza, l'istituzione del Parco nazionale del Monte Conero rappresenta l'obiettivo imprescindibile di un articolato *iter* normativo e gestionale, finalizzato a garantire una protezione più incisiva e permanente per un'area di eccezionale valore ecologico e paesaggistico, che si distingue nel contesto nazionale per la sua unicità e per il valore naturalistico di straordinario pregio lungo l'intera fascia costiera adriatica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e la promozione dello sviluppo sostenibile, è istituito, d'intesa con la regione Marche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale del Monte Conero, di seguito denominato « Parco », comprendente il territorio individuato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i confini individuati dal Piano del Parco regionale del Conero di cui alle deliberazioni del consiglio regionale delle Marche n. 154 del 2 febbraio 2010 e n. 156 dell'8 febbraio 2010, per la parte terrestre e, per la parte marina, con la perimetrazione dei siti Natura 2000, siti di interesse comunitario (SIC) IT53200005 Costa tra Ancona e Portonovo, SIC IT53200006 Portonovo e falesia calcarea a mare, SIC IT53200007 Monte Conero e della zona di protezione speciale (ZPS) IT5320015 Monte Conero.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla delimitazione e alla zonizzazione del Parco.

4. È istituito l'Ente Parco nazionale del Monte Conero, di seguito denominato « Ente parco », che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 34 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-quater*) Monte Conero ».

Art. 3.

(Finalità del Parco)

1. Il Parco persegue le seguenti finalità:

a) assicurare la tutela, il recupero e la rigenerazione degli ecosistemi autoctoni, con particolare attenzione alla biodiversità e alla salvaguardia delle connessioni ecologiche fondamentali;

b) preservare e valorizzare il patrimonio floristico e faunistico endemico, ponendo in essere strategie di conservazione mirate alla protezione delle specie in pericolo e alla reintroduzione di quelle vulnerabili;

c) promuovere modelli di gestione sostenibile delle risorse naturali, incentivando pratiche agricole ecocompatibili e valorizzando le produzioni locali attraverso marchi di qualità certificata;

d) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e il monitoraggio ambientale costante, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate per il rilevamento dei parametri ecologici e climatici;

e) sviluppare programmi di fruizione consapevole del territorio, incoraggiando forme di turismo naturalistico, ecocompatibile e rispettoso delle peculiarità ambientali dell'area;

f) tutelare, restaurare e valorizzare i beni culturali, archeologici e storici presenti nel comprensorio del Parco, promuovendo iniziative di divulgazione e fruizione sostenibile;

g) monitorare e garantire la qualità delle acque marine e costiere, mediante strategie di mitigazione dell'inquinamento,

controllo degli scarichi antropici e protezione degli ecosistemi marini e costieri;

h) promuovere un modello di sviluppo sostenibile attraverso la riqualificazione e l'innovazione delle attività economiche tradizionali, con particolare attenzione ai settori agricolo, zootecnico, forestale e artigianale, favorendo al contempo l'integrazione di nuove attività economiche a basso impatto ambientale e il potenziamento di forme di turismo eco-compatibile in armonia con le finalità del Parco.

Art. 4.

(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco, l'Ente parco adotta i seguenti strumenti di attuazione:

- a)* piano territoriale;
- b)* piano pluriennale economico-sociale;
- c)* regolamento del Parco.

Art. 5.

(Piano territoriale)

1. Il piano territoriale del Parco, da adottare in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale già vigenti a livello locale e regionale:

a) individua le opere e gli interventi necessari alla tutela e al ripristino dell'equilibrio ecologico e paesaggistico;

b) introduce misure atte a preservare il patrimonio storico e ambientale delle aree già edificate, nonché a valorizzare il tessuto architettonico rurale;

c) definisce le attività incompatibili con gli obiettivi istitutivi dell'area protetta, stabilendo le modalità e i tempi per la loro cessazione o riconversione;

d) regola il monitoraggio delle attività antropiche esistenti per garantirne la compatibilità con la tutela ambientale;

e) individua le aree soggette a interventi di recupero ecologico, promuovendo la rigenerazione di ambienti naturali e la connessione tra *habitat* frammentati;

f) delinea strategie per mitigare gli impatti ambientali sulle componenti naturali del territorio, con particolare riferimento agli ecosistemi costieri e collinari;

g) individua i beni e le aree di particolare pregio da destinare a proprietà pubblica;

h) stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, garantendone la sostenibilità paesaggistica e ambientale;

i) definisce il sistema della mobilità interna all'area protetta, favorendo soluzioni a basso impatto ambientale e incentivando modalità di fruizione sostenibile;

l) predispone un sistema di monitoraggio continuo degli indicatori ambientali per valutare lo stato di conservazione dell'area protetta e l'efficacia delle misure adottate;

m) individua forme di compensazione ecologica per mitigare eventuali impatti derivanti da attività economiche o infrastrutturali;

n) definisce criteri per l'incentivazione di attività agricole, artigianali e turistiche in linea con i principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 6.

(Piano pluriennale economico-sociale)

1. L'Ente parco elabora un piano pluriennale economico-sociale con l'obiettivo di definire le linee guida e le strategie per la tutela dell'ambiente naturale e la promozione di un modello di sviluppo sostenibile compatibile con le esigenze del territorio.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, in conformità con le finalità dell'articolo 3, sono previsti incentivi per il mantenimento e il potenziamento delle attività agri-

cole, forestali, artigianali e turistiche tradizionali, nonché per il recupero dei nuclei rurali e la creazione di opportunità occupazionali. Tali incentivi comprendono la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, in conformità con l'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il piano di cui al comma 1 sostiene le iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali, tutelando gli usi e i costumi tipici delle comunità residenti. A tale fine, sono previste linee di intervento per la promozione di attività compatibili con le specificità storiche e sociali del territorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

4. Il piano di cui al comma 1 è soggetto all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è aggiornato con cadenza triennale in base alle necessità emergenti e agli obiettivi di conservazione e sviluppo individuati.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Il regolamento del Parco, approvato secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco, garantendo l'equilibrio tra la conservazione ambientale e le esigenze di fruizione sostenibile.

2. L'Ente parco adotta il regolamento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla prima convocazione degli organi direttivi, assicurando il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parti interessate.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale attualmente in servizio presso l'Ente parco regionale del Conero, istituito dalla regione Marche con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, può transitare, su domanda degli interessati, nei ruoli dell'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, con inquadramento nelle corrispondenti qualifiche.

2. L'Ente parco di cui all'articolo 1, comma 4, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente parco regionale del Conero.

3. La regione Marche adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione dell'Ente parco regionale del Conero, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

